RELAZIONE

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Con il presente articolo, si autorizza una rimodulazione delle risorse inizialmente previste a favore dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 3 Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

Nel 2024 ricorrono i centocinquanta anni della nascita di un grande scienziato come Guglielmo Marconi, di cui il nostro territorio ospita la Fondazione a lui intitolata le cui origini, con vesti istituzionali diverse, risalgono al 1938. Ricorrono anche i cento anni della nascita di Ezio Raimondi, grande intellettuale e critico letterario, componente del gruppo de il Mulino e presidente per quasi venti anni dell'IBACN, che caratterizzò come officina progettuale. In entrambi i casi la Regione intende intervenire direttamente anche per valorizzare i profili concernenti il patrimonio culturale e l'eredità culturale che hanno lasciato.

Art. 4 Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

In continuità con quanto definito dall'articolo 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 12, la regione

Emilia-Romagna concede un contributo straordinario per ognuno degli esercizi 2024, 2025, 2026 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storicoreligiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi.

La regione Emilia-Romagna, in tal modo, intende sostenere le attività della Fondazione di ricerca e di studio in materia storico-religiosa orientate a favorire il dialogo e la comprensione tra le culture per una pacifica convivenza civile; in particolare, attraverso borse di studio annuali o biennali per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorali, il sostegno alle pubblicazioni scientifiche e formazione alla ricerca unitamente alla promozione di eventi di ampia rilevanza istituzionale.

Art. 5 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza una integrazione per l'esercizio 2026 del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 6 Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con l'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022, al fine di potenziare il brand della Motor Valley attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la regione Emilia-Romagna è stata autorizzata a corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.

A fronte della mancata realizzazione dell'evento nel 2023, a causa dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel maggio del 2023 che aveva prodotto anche l'allagamento della struttura, si è ravvisto l'esigenza di dare continuità all'evento nel 2026.

Con il presente articolo si integrano pertanto le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Art. 7 Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con il presente articolo la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, incentiva interventi volti a potenziare l'attrattività turistica del territorio regionale ed in particolare della Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e brand di rilievo internazionale che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio

regionale legata al mondo dei motori; la Regione, inoltre, favorisce la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi internazionali che producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di rafforzamento dell'immagine della Regione nei mercati internazionali.

In tale ambito, con il presente articolo la Regione sostiene l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola. La struttura in esame richiede, infatti, interventi di potenziamento ed ammodernamento per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, nell'ambito di una strategia di potenziamento territoriale attraverso un più vasto programma di investimenti messi in campo dal Comune di Imola.

A tal fine con il comma 1 si autorizza la Regione a concorrere con un contributo straordinario per l'intervento infrastrutturale volto ad ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola, a favore del Comune di Imola, proprietario della struttura.

Si demanda, inoltre, ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità di concessione ed erogazione del contributo in esame, in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'art. 55 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 10 Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

La norma ha la finalità di consentire alla Regione di assegnare ai Comuni ed alle loro Unioni risorse per interventi di ripristino o consolidamento di ponti necessari alla loro messa in sicurezza per evitare chiusure e/o limitazioni alla circolazione lungo la rete comunale, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta

regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell'importanza del collegamento garantito dai ponti.

Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 12 Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

A fonte della necessità di garantire la programmazione territoriale dei servizi, si rende necessario rifinanziare per il triennio 2024-2026 il contributo previsto dalla legge regionale n. 11 del 2021 a favore delle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche, a sostegno dei maggiori costi di gestione non governabili come quelli derivanti dall'applicazione del Contratto di lavoro nazionale Autonomie Locali e da un regime fiscale più oneroso rispetto ai gestori privati.

Art. 13 Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

La regione Emilia–Romagna sostiene, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6, le donne vittime di violenza e i loro figli minori, per consentire di ripristinare la propria autonoma individualità.

Con il presente articolo, viene data attuazione alla risoluzione unitaria approvata all'unanimità dei Gruppi assembleari, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa del 13 dicembre 2021 "per l'eliminazione della violenza contro le donne".

La Giunta regionale con propria deliberazione potrà stabilire beneficiari, tipologie di interventi, criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi per interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

Art. 14 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l'esercizio 2026.

Art. 15 Sostegno ad azioni e progetti promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

La regione Emilia-Romagna ha disciplinato i Centri agroalimentari ed i mercati all'ingrosso con legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso) e sul territorio regionale sono presenti ed operativi 3 Centri Agroalimentari (quelli di Bologna, Parma, Rimini), 8 mercati ortofrutticoli, 6 mercati ittici, 1 mercato avicunicolo e 1 mercato del bestiame.

Nel 2019 ha preso l'avvio un processo di aggregazione organizzativa ed operativa, con l'obiettivo di favorire il rilancio di queste importanti strutture e del settore agroalimentare, quale settore strategico del territorio regionale: i 3 Centri Agroalimentari di Parma di Bologna e di Rimini hanno siglato un protocollo di intesa per la costituzione di una rete d'imprese denominata "Rete di imprese Emilia Romagna Mercati", a cui nel 2020 si è aggiunta anche la Filiera Ortofrutticola Romagnola.

Il 10 settembre 2021 con la sigla del contratto di rete di imprese ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter e seguenti della Legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione al Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, come modificato dall'art.1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, tra CAL Srl, CAAB Spa, CAAR Spa e FOR Spa viene costituito il soggetto giuridico "EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE", con sede giuridica a Bologna e sedi operative presso le quattro società promotrici.

La finalità della Rete persegue, in primo luogo l'obiettivo di aumentare la competitività del sistema agroalimentare esistente attraverso una rappresentazione unitaria dei Mercati, con particolare riferimento alla promozione sui mercati esteri, mettendo a sistema questo tipo di attività già svolte dai CAA e mercati, ma in maniera frammentata e non continuativa ed assicurando una maggiore efficacia nella promozione dell'importante patrimonio di prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali figurano, accanto ad altre rilevanti eccellenze del Made in Italy anche i prodotti ortofrutticoli, alcuni dei quali con indicazione geografia.

In piena coerenza con le finalità di recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, della lotta allo spreco e della tutela dell'ambiente perseguite dalla regione Emilia-Romagna, la Rete ha altresì avviato un percorso di sviluppo – denominato «progetto di logistica solidale» - legato al ruolo di hub organizzativo e logistico per la raccolta di eccedenze ortofrutticole, rese disponibili dalle organizzazioni di produttori grazie agli interventi di gestione delle crisi di mercato sovvenzionati dall'UE, e la loro distribuzione a fini di solidarietà alle comunità degli indigenti regionali, consentendo una ottimizzazione logistica della distribuzione dei prodotti alle associazioni caritatevoli e favorendo una diversificazione dei prodotti messi a disposizione nelle varie realtà territoriali.

Con il presente articolo, la Regione intende pertanto supportare e sostenere azioni e progetti promossi dalla Rete volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore e progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente.

Art. 16 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

Con il presente articolo si autorizza una integrazione per gli esercizi 2024 e 2025 al fine di potenziare gli interventi previsti nell'ambito della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 per finanziare iniziative volte all'attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel contesto regionale.

Art. 17 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell'istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l'apprendistato.

Art. 18 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie a promuovere progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

Art. 19 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola superiore sport invernali turismo "ski college" attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

Art. 20 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, si autorizza la rimodulazione degli aiuti che la regione Emilia-Romagna intendeva concedere, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Art. 21 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse destinate a concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), e alla realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 22 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede l'integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 23 Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse previste dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2022 per la realizzazione di opere di bonifiche strategiche per la Regione Emilia-Romagna.

Art. 24 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Con il presente articolo, si prevede l'istituzione di un nuovo regime di aiuto per l'acquisto da parte delle imprese agricole di riproduttori maschi di razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, iscritti nei libri genealogici.

Con atto della Giunta regionale verrà approvato un apposito bando in cui verranno definiti l'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 25 Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

Con il presente articolo, si prevede un nuovo regime di aiuto a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, a fronte dell'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi. La rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale implica una sfida impegnativa per l'istruzione agraria, cui viene chiesto di formare tecnici in grado di supportare questi cambiamenti. Per tali motivi, la Regione intende supportare gli istituti ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, nel potenziamento delle attrezzature tecnico scientifiche, per rendere gli insegnamenti teorici e pratici maggiormente funzionali alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico.

Con atto della Giunta regionale verranno definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare.

Art. 26 Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

Con il presente articolo, è prevista una integrazione delle risorse necessarie a garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana; la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Art. 27 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28 Entrata in vigore

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2024.